

REGOLAMENTO N. 1080/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1967****che fissa le restituzioni per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso compresi gli alimenti composti****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾ e in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

Considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

Considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967⁽³⁾, e dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁴⁾, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e

dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

Considerando che il regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, ha definito all'articolo 14 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

Considerando che, per quanto riguarda gli alimenti composti a base di cereali, tali criteri specifici sono definiti nell'articolo 8 del regolamento n. 194/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾ ;

Considerando che, conformemente a quanto disposto nel regolamento n. 360/67/CEE e nel regolamento n. 194/67/CEE, ai fini del computo della restituzione si tiene conto della differenza tra i prezzi d'entrata dei prodotti di base che determinano l'elemento mobile del prelievo in vigore nel mese dell'esportazione, e la media dei prezzi cif degli stessi prodotti nei primi 25 giorni del mese precedente ; che, in virtù dell'articolo 16 del regolamento n. 360/67/CEE, per alcuni prodotti occorre ridurre l'ammontare, ottenuto sulla base di tale differenza, dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base ;

Considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

Considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo ; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto ; che, a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato, vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare ; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso pro-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.

(6) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.

dotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che, di conseguenza, per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

Considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in cellulosa, in involucri o in proteine, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotto di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

Considerando che, per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

Considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

Considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE e articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE, le restituzioni all'esportazione sono fissate :

— all'allegato I per i prodotti trasformati cui si applica il regolamento n. 360/67/CEE ;

— all'allegato II per gli alimenti composti cui si applica il regolamento n. 194/67/CEE.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE che non figurano agli allegati del presente regolamento, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1967.

Per la Commissione

L. G. RABOT

Direttore generale

ALLEGATO I

(Unità di conto/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
11.01	Farine di cereali : ex C. d'orzo o di avena : (II) d'orzo : (a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso : (1) d'un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale a 1,1 % in peso (2) altra (b) altra (III) d'avena : (a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso : (1) d'un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2 % in peso (2) altra (b) altra E. altre (I) di granturco : (a) il cui tenore in sostanze grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso : (1) d'un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso (2) altra (b) il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso (c) altra (III) di miglio (IV) di sorgo o di durra	5,676 3,574 3,574 5,184 3,264 3,264 5,804 3,655 4,085 3,655 1,341 3,320
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati : A. Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) : ex I. di frumento : (b) Cereali mondati (c) Cereali perlati (d) Cereali solamente spezzati o schiacciati non denaturati	5,241 5,241 5,241

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
11.02 (seguito)	(e) Fiocchi :	
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	5,241
	(2) altri	5,241
	II. di segala :	
	(a) Semole e semolini :	
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,724
	(2) altri	3,724
	(b) Cereali mondati	3,724
	(c) Cereali perlati	3,724
	(d) Cereali solamente spezzati o schiacciati	3,724
	(e) Fiocchi :	
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,724
	(2) altri	3,724
	III. di altri cereali :	
	(a) Fiocchi d'orzo e d'avena :	
	(1) Fiocchi d'orzo :	
	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso :	
	(11) d'un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore od uguale a 1,1 % in peso	6,307
	(22) altri	3,574
	(bb) altri	3,574
	(2) Fiocchi d'avena :	
	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso :	
	(11) d'un tenore in involucri inferiore a 0,1 %	6,400
	(22) d'un tenore in involucri uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore od uguale a 1,5 %	4,800
	(33) altri	3,264
	(bb) altri	3,264
	(b) altri :	
	(1) Semole e semolini :	
	(aa) d'orzo :	
	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso :	
	(aaa) d'un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore od uguale a 1,1 % in peso	6,307
	(bbb) altri	3,574
	(22) altri	3,574

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
11.02 (seguito)		
	(bb) d'avena :	
	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso :	
	(aaa) d'un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore od uguale a 2,2 % in peso	5,760
	(bbb) altri	3,264
	(22) altri	3,264
	(cc) di granturco, il cui tenore in sostanze grasse è :	
	(11) inferiore od uguale all'1,5 % in peso :	
	(aaa) d'un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore od uguale a 1 % in peso	6,449
	(bbb) altri	3,655
	(22) superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso	4,085
	(33) di più di 4 % in peso	3,655
	(ff) di miglio	1,341
	(gg) di sorgo o di durra	3,320
	(2) Cereali mondati :	
	(aa) d'orzo	3,574
	(bb) d'avena :	
	(11) avena spuntata	3,264
	(22) altri	3,264
	(cc) di granturco	3,655
	(ee) di miglio	1,341
	(ff) di sorgo o di durra	3,320
	(3) Cereali perlati :	
	(aa) d'orzo	
	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla ma- teria secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso, senza talco	7,709
	(22) altri	5,606
	(bb) d'avena	3,264
	(cc) di granturco	3,655
	(ee) di miglio	1,341
	(ff) di sorgo o di durra	3,320
	(4) Cereali solamente spezzati o schiacciati :	
	(aa) d'orzo	3,574
	(bb) d'avena	3,264
	(cc) di granturco	3,655
	(ee) di miglio	1,341
	(ff) di sorgo o di durra	3,320

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
11.02 (seguito)	(5) Fiocchi :	
	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso :	
	(11) di granturco	3,655
	(44) di miglio	1,341
	(55) di sorgo o di durra	3,320
	(bb) altri :	
	(11) di granturco	3,655
	(44) di miglio	1,341
	(55) di sorgo o di durra	3,320
	B. Germi di cereali, anche sfarinati :	
	(I) di frumento	1,285
	(II) altri	0,896
11.07	Malto, anche torrefatto :	
	(A) non torrefatto :	
	(I) di frumento :	
	(a) presentato sotto forma di farina	9,146
	(b) altro	6,834
	(II) d'orzo :	
	(a) presentato sotto forma di farina	6,237
	(b) altro	4,660
	(III) altro :	
	(a) presentato sotto forma di farina	6,237
	(b) non nominato	4,660
	(B) torrefatto :	
	(I) di frumento	7,964
	(II) d'orzo	5,431
	(III) altro	5,431
ex 11.08	A. Amidi e fecole :	
	I. Amido di granturco	2,004
	II. Fecola di patate :	
	a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2,004
	b) altra	2,004
	IV. altri :	
	(a) di cereali :	
	(1) di frumento	2,255
	(2) altri	2,004
	(b) non nominati	2,004
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti :	
	(A) di frumento tenero :	
	(I) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	4,100

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
11.09 (seguito)	(B) d'altri cereali : (I) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	2,490
17.02	ex B. Glucosio e sciroppo di glucosio : II. Altri : (a) Glucosio, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,615
	(b) non nominati	2,004
ex 23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali : ex A. Contenenti, in peso, più del 7 % di amido : (I) di cereali : (a) di granturco o di riso : (1) il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,019
	(2) altri : (aa) il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,019
	(bb) non nominati	1,019
	(b) di altri cereali : (1) il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,019
	(2) altri	1,019
	ex B. altri : (I) di cereali : (a) di granturco o di riso	1,019
	(b) di altri cereali : (1) la cui proporzione di prodotto che passa attra- verso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attra- verso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,019
	(2) altri	1,019

ALLEGATO II

(Unità di conto/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali, altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): ex B. altri : (II) non nominati : (a) contenenti, isolatamente o assieme : delle radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (07.06 B (I)), dei cereali (prodotti del capitolo 10), dei prodotti trasformati a base di cereali (prodotti delle posizioni o sotto posizioni 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08 A, 11.09, 17.02 B II, 23.02 A (I) o B (I)), dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾ (prodotti delle posizioni o sotto posizioni 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 o 17.02 A II) : (1) contenenti dei prodotti summenzionati della sotto-posizione 07.06 B (I), dei cereali o dei prodotti trasformati a base di cereali ⁽²⁾ (aa) il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 10 % in peso — 1° elemento 0,503 — 2° elemento ⁽³⁾ (bb) il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore od uguale al 30 % in peso — 1° elemento 1,572 — 2° elemento ⁽³⁾ (cc) il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore od uguale al 50 % in peso — 1° elemento 2,642 — 2° elemento ⁽³⁾ (dd) il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso — 1° elemento 3,145 — 2° elemento ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Ad eccezione dei foraggi ed alimenti contenenti in peso 50 % o più di prodotti di una o più delle posizioni 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02 A II.

⁽²⁾ Ad eccezione dei foraggi ed altri alimenti contenenti in peso 10 % o più di prodotti dell'una o l'altra delle posizioni 07.06 e 23.03, come tali o sotto forma di prodotti trasformati rilevanti da altre posizioni.

⁽³⁾ Il secondo elemento è calcolato dagli Stati membri in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 231/67/CEE.